



COMUNE DI ALA
Provincia di Trento

<p>STATUTO COMUNALE</p>

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
De Rossi Gabriele

INDICE

Preambolo.....	pag. 1
----------------	--------

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – Rappresentanza.....	pag. 3
ART. 2 – Valori.....	pag. 3
ART. 3 – Pace e solidarietà.....	pag. 3
ART. 4 – Tutela e valorizzazione del territorio comunale.....	pag. 4
ART. 5 – Servizi alla popolazione.....	pag. 4
ART. 6 – Attività economiche.....	pag. 5
ART. 7 – Partecipazione e informazione.....	pag. 5
ART. 8 – Programmazione e semplificazione dell'attività amministrativa.....	pag. 5
ART. 9 – Collaborazione con soggetti pubblici e privati.....	pag. 6

CAPO II – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 10 – Trasparenza dell'azione amministrativa.....	pag. 7
ART. 11 - Diritti dei cittadini.....	pag. 7
ART. 12 - Strumenti di partecipazione.....	pag. 7
ART. 13 - Referendum consultivi, propositivi e abrogativi.....	pag. 8
ART. 14 - Referendum confermativo.....	pag. 9
ART. 15 - Proposte di provvedimenti amministrativi.....	pag. 9
ART. 16 – Interrogazioni ed interpellanze.....	pag. 9
ART. 17 - Forme innovative di partecipazione dei cittadini.....	pag.10
ART. 18 - Difensore civico.....	pag.10
ART. 19 - Attivazione dell'istituto.....	pag.10

CAPO III - ORGANI DEL COMUNE

ART. 20 - Consiglio comunale.....	pag.11
ART. 21 - Organizzazione del consiglio comunale.....	pag.12
ART. 22 - Il presidente del consiglio comunale.....	pag.12
ART. 23 – Consiglieri comunali.....	pag.13
ART. 24 - Mozione di sfiducia.....	pag.13
ART. 25 - Giunta comunale.....	pag.13
ART. 26 - Opposizioni e ricorsi.....	pag.14
ART. 27 - Convocazioni e comunicazioni.....	pag.14
ART. 28 - Sindaco.....	pag.14
ART. 29 - Le ordinanze.....	pag.15

CAPO IV – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 30 – Principi.....	pag.16
ART. 31 – Struttura organizzative.....	pag.17
ART. 32 - Segretario generale.....	pag.17

CAPO V – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 33 - Procedimento amministrativo	pag.19
ART. 34 - Istruttoria pubblica.....	pag.19
ART. 35 - Regolamento sul procedimento.....	pag.19

CAPO VI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36 – Servizi pubblici	pag. 20
ART. 37 - Principi	pag. 20
ART. 38 - Forme di erogazione dei servizi	pag. 20
ART. 39 - Nomina e revoca degli amministratori	pag. 21

CAPO VII – GESTIONE FINANZIARIA

ART.40 - Criteri generali	pag.22
ART.41 – Bilancio e programmazione.....	pag.22
ART.42 - Controllo di gestione	pag.22
ART.43 - Il revisore dei conti	pag.23

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART.44 - Divulgazione dello statuto	pag.24
ART.45 - Revisione dello statuto	pag.24
ART.46 - Disposizioni finali.....	pag.24
ART.47 - Norma transitoria.....	pag.24

Preambolo

Non è una novità per Ala darsi delle regole -"Statuti" per il buon funzionamento e la salvaguardia dei beni. Infatti la storia ci è maestra in questo senso e qui vogliamo ricordare alcuni momenti del passato che più significativamente hanno inciso sulla capacità della comunità alense di darsi delle regole.

La storia degli Statuti comunali è sempre stata strettamente correlata alle vicende della formazione, dell'organizzazione e dello sviluppo delle comunità locali.

Per capire quindi la funzione ed il significato delle norme statutarie nel tempo, è indispensabile rivisitare velocemente le tappe percorse dagli "homines de Alla", gli abitanti di Ala, nel loro primo organizzarsi in forme di vita comunitaria e nel loro rapportarsi con altri centri vicini, con i signori feudali, con gli stati che via via nel corso dei secoli imposero il loro dominio sul centro rurale e nella Vallagarina.

Nell'Alto Medioevo uno degli elementi fondamentali di aggregazione di un centro abitato, nella sua prima fase associativa, è il possesso di terre comuni.

L'esistenza di un territorio comune, da usare secondo regole ben precise e comunitariamente prestabilite, era un elemento di forte coesione per la collettività umana e dava ad essa una particolare individualità, ben distinta dal potere imposto dall'alto.

Il comune rurale si forma attraverso un lento processo, che si sviluppa da una forma primitiva di associazione, creata dalla comunanza di vita e dalla affinità di esigenze economiche, e si afferma di fronte ai feudatari come parte autocosciente dei propri diritti, difendendo la proprietà comune e dando la propria approvazione alla elezione dei magistrati od eleggendoli direttamente essa stessa.

Il momento finale di questo processo ed il più indicativo è costituito dai patti fra signori feudali e comuni, che sanciscono l'organizzazione dei "vicini" in una "comunitas" e costituiscono praticamente le prime carte di regola.

Per Ala si può individuare un primo momento altomedievale, in cui esiste una comunità abbastanza libera ed autonoma, che amministra i propri beni e si riconosce come entità autonoma, soprattutto nei momenti di confronto con il potere feudale.

Nel Basso Medioevo per individuare invece la presenza documentata ad Ala di una vera e propria "comunitas" si deve arrivare ai primi anni del '200.

Già in un documento dell'anno 1180 troviamo qualche segno di una unione giuridica degli abitanti; in quell'anno il vescovo di Trento Salomone dà in locazione terre e beni ad alcuni uomini di Ala, presenti davanti a lui in rappresentanza della totalità degli alensi; non si tratta ancora di veri e propri procuratori della comunità, ma il solo fatto di essere "habitatores de Alla" dà loro diritto di rappresentanza davanti al vescovo; la comunità rurale ha già quindi una dignità giuridica ufficialmente riconosciuta.

La "comunitas" di Ala nel 1203 ci appare già ben definita e, come traspare dalle righe di un documento, gode di qualche privilegio o diritto consuetudinario antico, che si vuole venga rispettato anche dal nuovo signore di Castelbarco.

Possiamo nuovamente individuare l'organizzazione comunale in un documento del 1212. Vengono anche stabilite poche e primitive norme statutarie per l'uso dei beni, nonché le pene relative per i trasgressori.

In un successivo documento del 1214 "troviamo la piena conferma della costituzione della comunità di Ala", che dona parte del suo territorio all'erigendo ospizio di S. Margherita.

Altre tappe importanti sono quelle del 1272, quando la stessa comunità viene investita del territorio comunale, e del 1333, quando per la prima volta viene nominata la "domus comunis", il segno tangibile dell'esistenza di una organizzazione comunale in pieno sviluppo; nel documento appare una vicinia agente e legiferante in modo autonomo, una organizzazione comunale regolata da norme precise e consolidate.

La stessa Venezia riconosce esplicitamente l'esistenza di statuti antichi di Ala, nel suo primo porsi dinanzi alla comunità, nell'atto di concessione dei Privilegi.

I Privilegi riflettono la necessità da parte di Venezia di mantenere un saldo appoggio da parte delle comunità di Ala ed Avio, mentre inizia la conquista di tutta la Valle Lagarina, e confermano che le comunità stesse si battono per conservare o addirittura aumentare l'autonomia civile, politica, amministrativa, religiosa: esse chiedono un vicario autonomamente scelto, che amministri la giustizia in civile e in criminale e che osservi gli Statuti antichi e il libero commercio, esentato da nuovi dazi.

La concessione dei privilegi e l'elaborazione di una legislazione statutaria sono due elementi strettamente correlati; si vuole così da un lato riconoscere le autonomie e le peculiarità locali, dall'altro definire chiaramente diritti e doveri.

Si tratta anche però di una esigenza delle stesse comunità rurali, che si trovano improvvisamente inserite in un contesto che ha caratteristiche del tutto nuove: un nuovo assetto territoriale, che vede gli antichi centri rurali unificati in una più vasta unità politico-amministrativa, con al centro Rovereto; una nuova organizzazione economico-sociale, caratterizzata da un dinamismo e da una mobilità mai prima conosciuti.

Tali novità mettono in crisi le comunità locali che, dopo il primo entusiasmo per la concessione dei privilegi, sono costrette a rendersi conto delle innumerevoli difficoltà che nascono continuamente, da un lato per le intromissioni del governo podestarile nelle amministrazioni vicariali ed il mancato rispetto delle autonomie, dall'altro per i problemi posti dall'arrivo di molte famiglie forestiere, che monopolizzano le attività più redditizie del borgo, minacciando anche le prerogative comunali, sempre strenuamente difese dai "tereri", i cittadini di Ala.

Già negli statuti del 1422 sono presenti norme che mirano alla salvaguardia dei beni comunali, ma nel corso del secolo sono molte le lamentele e le prese di posizione della comunità.

Gli statuti di epoca veneziana restano comunque in vigore anche dopo l'inserimento dei 4 Vicariati nei domini asburgici e, durante tutto il '500 vengono via via arricchiti da successive aggiunte: si tratta in parte di disposizioni che giungevano dall'alto, in parte di norme di ambito locale, nate dall'esigenza di conservare integro il patrimonio di pertinenza dei cittadini, contro la crescente presenza e consistenza dei forestieri.

Gli statuti sono sempre una parte viva della vita comunitaria e subiscono continui adattamenti alle necessità; nel corso del secolo XVI essi vengono anche tradotti in volgare per permettere una più semplice e veloce consultazione e nel 1565 viene aggiunto un terzo libro. Infine un'ultima aggiunta è del 1599.

Nel 1619, durante il governo dei Madruzzo, vengono approvati gli Statuti dei Quattro Vicariati: viene così assimilata in un corpo legislativo unitario tutta la normativa dei centri locali e definitivamente sancito il fallimento di una politica protezionistica che non è più all'altezza dei tempi.

Gli statuti sono rimasti in vigore fino al periodo napoleonico.

A tali tradizioni di autonomia e di autogoverno si richiama idealmente il presente statuto, anch'esso frutto di grandi rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali e quindi strumento di raccordo tra i valori del passato.

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Rappresentanza

1. Il comune di Ala rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
2. Il comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione, dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l'uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze opera nel contesto della Autonomia riconosciuta alla Regione Trentino Alto Adige e alla Provincia autonoma di Trento per ampliare e rendere effettivo l'autogoverno dei comuni e per favorire la collaborazione fra essi.
4. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone e la bandiera tricolore nazionale, il cui uso è disciplinato dal regolamento.

Art. 2 Valori

1. Il comune di Ala con riferimento ai valori propri della Costituzione della Repubblica italiana opera per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, uguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di totalitarismo. Condanna altresì ogni comportamento violento o di incitazione alla violenza nato da motivi razziali, etnici, nazionali, di sesso o religione.
2. Il comune di Ala agisce secondo il principio delle pari opportunità rimuovendo gli ostacoli alla partecipazione economica, sociale e politica delle persone che si trovino in condizioni di svantaggio dovute al genere, alla religione, alla razza, alle disabilità, all'età e all'orientamento sessuale e politico.

Art. 3 Pace e solidarietà

1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà fra le persone con particolare riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap.

3. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere.
4. Il comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età, sesso e orientamento sessuale. Il comune promuove la solidarietà della comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

Art. 4

Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, in relazione al particolare valore paesaggistico sia della zona di pianura che della fascia pedemontana e della zona di montagna, valorizzando la presenza agricola.
3. Salvaguarda l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; privilegia investimenti che favoriscano il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile; favorisce la diffusione nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve trasformarsi in responsabilità collettiva.
4. Riconosce e afferma che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale, inalienabile e che l'acqua è un bene comune pubblico, privo di rilevanza economica e quindi non soggetto alle leggi di mercato.
5. Promuove l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di una agricoltura sostenibile anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.
6. Valorizza le tradizioni culturali, la toponomastica e le consuetudini locali, stimolando la ricerca e favorendo le iniziative che fanno riferimento alle tradizioni storiche locali.

Art. 5

Servizi alla popolazione

1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso e di orientamento sessuale, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
3. Il comune sostiene e valorizza la famiglia nelle sue diverse espressioni anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte.

4. Il comune, nell'ambito della programmazione socio-economica, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà.
5. Il comune promuove e concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità locale, nonchè all'apertura della comunità stessa verso persone e gruppi di altre culture ed etnie.
6. Il comune sostiene la formazione dei giovani favorendone l'educazione e la socializzazione adoperandosi contro ogni forma di violenza; valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonchè il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione.

Art. 6

Attività economiche

1. Il comune favorisce l'equilibrato sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

Art. 7

Partecipazione e informazione

1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività riconoscendola condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 8

Programmazione e semplificazione dell'attività amministrativa

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici degli enti sovraordinati.
2. Lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l'approvazione di testi regolamentari unici o coordinati, l'abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l'uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e, in genere, l'adozione sistematica di misure attive di semplificazione sono obiettivi fondamentali dell'amministrazione comunale, da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese.

Art. 9

Collaborazione con soggetti pubblici e privati

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il comune favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune favorisce e promuove forme di cooperazione con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.

CAPO II
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10
Trasparenza dell'azione amministrativa

1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali all'attività dell'ente, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, secondo i criteri di economicità della gestione, e di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Il comune valorizza le libere forme associative, sindacali e cooperative riconoscendone il ruolo sociale e promuove in particolare la collaborazione del volontariato e delle cooperative sociali come libera ed autonoma espressione della collettività locale.
3. Il comune si avvale, per la soluzione dei problemi aperti, della collaborazione e della critica costruttiva delle organizzazioni più interessate ai vari problemi, agevolandone il potenziale apporto collaborativo.
4. Il comune assicura aperta informazione sulla propria attività, ricorrendo alle forme più adeguate di contatto e coinvolgimento della comunità rappresentata: a tale scopo il comune rende agevole, tramite apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dei mezzi informatici, la consultazione delle leggi nazionali, regionali e provinciali, dei provvedimenti generali, e di quelli comunali, e informa chiunque abbia interesse sulle competenze e responsabilità dei singoli uffici pubblici.

Art. 11
Diritti dei cittadini

1. Il comune garantisce la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed attività propria e degli enti dipendenti, assicurando ai cittadini nonché agli interessati, singoli o associati:
 - a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti e dei provvedimenti;
 - b) il diritto di ottenere copie degli atti;
 - c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano;
 - d) il diritto di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni soggettive, in conformità alla normativa regionale vigente.
2. Il regolamento comunale specifica le modalità di esercizio dei suddetti diritti di informazione.

Art. 12
Strumenti di partecipazione

1. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini nei modi previsti dallo statuto, al fine di concorrere, alla formazione delle scelte politico-amministrative.
2. Il comune disciplina con apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo statuto, gli istituti di partecipazione.
3. Gli strumenti di partecipazione adottati dal comune di Ala sono:
 - a. i referendum consultivi, propositivi e abrogativi
 - b. il referendum confermativo dello statuto

- c. le proposte di provvedimenti amministrativi
 - d. l'iniziativa di interrogazione e interpellanza
 - e. le altre forme di partecipazione previste dallo statuto.
4. Il consiglio comunale può istituire apposite consulte permanenti per aree di attività o di interesse, o riguardanti particolari categorie sociali. Le delibere istitutive specificano le procedure di funzionamento delle consulte che esercitano anche funzioni propositive su specifici ambiti dell'attività comunale.
 5. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali e cittadini.

Art. 13

Referendum consultivi, propositivi e abrogativi

1. Il comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il consiglio comunale o la giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.
3. Il quesito referendario deve essere articolato in modo breve, chiaro e preciso in modo da risultare facilmente intellegibile.
4. Il referendum é promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della giunta comunale, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 5% dei cittadini residenti ad Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di indizione del referendum, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni. Il comitato promotore del referendum deposita presso il comune, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
5. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del comune, dal difensore civico e dal segretario generale.
6. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - e) al personale del comune, delle aziende speciali e società partecipate;
 - f) al regolamento interno del consiglio comunale;
 - g) agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;
 - h) alle materie nelle quali il comune condivide la competenza con altri Enti.
7. Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; non è ammesso altresì su provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al comune.
8. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre tornate elettorali.
9. I risultati del referendum sono vincolanti per l'amministrazione comunale, che è tenuta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli

aventi diritto superiori il 20% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Art. 14

Referendum confermativo

1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa sino alla definizione del procedimento referendario; la decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni dell'art. 12, fatto salvo quanto di seguito previsto:
 - a) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
 - b) le sottoscrizioni autenticate devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissibilità del referendum,
 - c) ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto;
 - d) le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 15

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando al presidente del consiglio un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 100 sottoscrizioni di residenti con almeno 16 anni di età, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito.
2. Il consiglio comunale esamina e delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.

Art. 16

Interrogazioni ed interpellanze

1. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al sindaco, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni di residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età, presso la segreteria generale.
2. Il sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 17
Forme innovative di partecipazione dei cittadini

1. Il comune si avvale sul proprio sito internet di uno spazio specifico per forme di comunicazione diretta da parte dei cittadini e tra cittadini e amministrazione.

Art. 18
Difensore civico

1. Il comune riconosce nell'ufficio del difensore civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico è organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal comune.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

Art. 19
Attivazione dell'istituto

1. Il consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il presidente del consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche all'amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il comune.
2. Con la convenzione il consiglio impegna l'amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

CAPO III ORGANI DEL COMUNE

Art. 20 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del comune, ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente eletti dalla Assemblea.
2. Il consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
3. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento il proprio di funzionamento.
4. Il consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo complessivo superiore a un milione di euro;
 - b) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro trenta giorni dalla seduta del nuovo insediamento;
 - c) gli indirizzi generali per la formazione delle tariffe di competenza comunale per la fruizione di beni e servizi;
 - d) gli atti di indirizzo per le società partecipate che operano nel campo dei servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico;
 - e) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore sociale;
 - f) in materia di toponomastica ed onomastica;
 - g) la promozione di azioni di gemellaggio.
5. Non sono attribuite alla competenza del consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre amministrazioni.
6. Il consiglio si riunisce su richiesta del sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri; il presidente o, in sua assenza il vicepresidente, è tenuto a convocare il consiglio per l'esame delle questioni proposte.
7. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del comune, sono di norma effettuate mediante l'utilizzo di mezzi informatici; con regolamento sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
8. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
9. I regolamenti comunali, e le relative modifiche, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. Ogni volta che il comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge o regolamenti, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione. In ogni caso, le designazioni devono avvenire sulla base del criterio di competenza.
11. Nella designazione e nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni e di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi

- comunali, deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi eventualmente in nomine e designazioni successive.
12. Alle minoranze consiliari è riconosciuto il ruolo di controllo e di verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi del programma amministrativo e, in generale, all'operato dell'amministrazione, nonché di proposta su tematiche a ciò attinenti.
 13. Il regolamento individua gli strumenti per dare attuazione a quanto disposto al precedente comma.

Art. 21

Organizzazione del consiglio comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo consiliari unitamente al sindaco coadiuva il presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello statuto comunale e del regolamento consiliare.
4. Il consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. In dette commissioni è riservata alla minoranza una rappresentanza in misura proporzionale al numero di consiglieri eletti in consiglio comunale.
5. Alle sedute del consiglio possono essere invitati i rappresentanti del comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 22

Il presidente del consiglio comunale

1. Il presidente e il vicepresidente del consiglio comunale sono eletti dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta, con votazione distinta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
2. Il presidente del consiglio è organo istituzionale del comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) garantisce il collegamento del consiglio con il sindaco;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;
 - d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea;
 - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
 - f) programma i lavori del consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

- g) cura i rapporti del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 23 **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché diritto di informazione tempestiva su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.
3. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.
4. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della giunta regionale e riconosciuta in base a quanto disposto dal regolamento interno per l'effettiva presenza alle sedute. Nel caso la seduta si articoli su più giornate, il gettone spetta per la partecipazione ad ogni singola giornata.
6. Il consigliere comunale è tenuto a fornire al presidente del consiglio, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato.
7. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica preventivamente al presidente del consiglio comunale o al segretario generale la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. La comunicazione, effettuata soltanto in forma orale, deve essere confermata per iscritto. In presenza della tempestiva comunicazione in forma scritta ovvero della conferma, il consigliere comunale è considerato assente giustificato.
8. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal consigliere e deliberando in merito.

Art. 24 **Mozione di sfiducia**

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Art. 25 **Giunta comunale**

1. La giunta comunale, unitamente al sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal sindaco ed approvati dal consiglio.
2. La giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
4. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da cinque assessori, di cui due possono essere nominati tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale.
5. Nella giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato nel consiglio comunale, secondo gli arrotondamenti definiti dalla legge regionale.
6. Le deliberazioni della giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
7. Il sindaco può ripartire tra i componenti della giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un vicesindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al consiglio.
8. Le sedute di giunta non sono pubbliche.

Art. 26 **Opposizioni e ricorsi**

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale, avverso le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

Art. 27 **Convocazioni e comunicazioni**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del comune, sono di norma effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale, oltre che nei casi in cui i soggetti interessati diano il proprio assenso a tal fine.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 28 **Sindaco**

1. Il sindaco rappresenta il comune e la comunità.
2. Il sindaco:
 - a) convoca e presiede la giunta , determinandone l'ordine del giorno;
 - b) nomina i componenti della giunta , ne promuove e coordina l'attività;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al segretario generale e ai responsabili delle strutture organizzative;
 - d) coordina gli orari della città al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
 - e) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale;

- f) rappresenta il comune e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
3. Il sindaco può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini. La nomina è comunicata al consiglio comunale. Il consigliere comunale delegato può partecipare alle riunioni della giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Il consigliere comunale delegato si avvale, nell'espletamento del proprio mandato, della collaborazione della struttura comunale.
 4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
 5. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.

Art. 29 **Le ordinanze**

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

CAPO IV
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30
Principi

1. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
 - e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione, ed invece massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al segretario generale e ai responsabili delle strutture.
3. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale ed operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
4. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture, orientate al soddisfacimento delle esigenze del cittadino-utente, devono rispondere a principi di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso all'informazione e agli atti del comune
5. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
6. L'amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.
7. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa, secondo gli accordi sindacali vigenti.
8. Il consiglio comunale determina, in apposito regolamento, la dotazione organica complessiva dell'ente e la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva.

Art. 31

Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del comune.
3. La struttura amministrativa è finalizzata a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, orientando il proprio operato a criteri di tempestività, snellezza e semplificazione delle procedure.
4. La giunta comunale può allo scopo istituire particolari posizioni di lavoro che richiedano elevata responsabilità di prodotto e di risultato, individuando il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse, graduando le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo e individuando l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile; fissa i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'amministrazione:
 - per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
 - per modifiche organizzative dell'ente, che richiedano la ridefinizione delle posizioni organizzative esistenti.
5. Il sindaco con proprio decreto nomina i preposti alle strutture organizzative dell'ente, ne individua le funzioni e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti gestionali, i poteri e le responsabilità.
6. Il sindaco può attribuire a tempo determinato incarichi di direzione a soggetti, estranei all'amministrazione comunale, di comprovata competenza, preparazione ed esperienza, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
7. I responsabili del procedimento sono individuati con le modalità stabilite dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
8. La giunta comunale, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario generale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
9. Nel rispetto dei principi fissati dallo statuto, con apposito regolamento vengono individuati i criteri di organizzazione degli uffici.

Art. 32

Segretario generale

1. Il segretario generale è il funzionario più elevato in grado del comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

2. Il segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente; esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali; se richiesto, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del comune.
3. Al fine dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, il segretario generale sovrintende e coordina le strutture organizzative del comune e le attività dei funzionari ad esse preposti.
4. Il segretario generale è coadiuvato dal vicesegretario generale, il quale ne svolge le funzioni vicarie e regge la sede segretariale in caso di assenza o di vacanza della stessa. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

CAPO V
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33
Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 34
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del comune.
3. Con regolamento il comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 35
Regolamento sul procedimento

1. Il comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36 Servizi pubblici

1. Si intendono per servizi pubblici le attività non autoritative che il comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
3. Il comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione.
4. Il comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti ai servizi educativi, all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di una esistenza dignitosa.
5. Il comune riconosce il valore sociale del patrimonio di coesione e solidarietà delle organizzazioni del volontariato della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
6. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il comune può favorire e promuovere la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 37 Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza e di equità.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.
3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. I soggetti che erogano servizi pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 38 Forme di erogazione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme consentite dalla legge.

2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Oltre che nelle classiche figure delle società di capitale (società per azioni e società a responsabilità limitata), che rappresentano la maggior parte delle forme organizzative adottate per la gestione dei servizi pubblici, e in quelle delle aziende speciali, delle istituzioni, delle fondazioni, dei consorzi, delle società consortili, dei gruppi europei di interesse economico, delle agenzie, delle associazioni, delle onlus e delle società cooperative, i servizi pubblici che non abbiano rilevanza economica e privi di scopi di lucro possono essere esercitati tramite fondazioni di partecipazione, quale modulo organizzativo che permette la presenza contemporanea di enti pubblici quali le regioni, le province o i comuni e di soggetti del mondo privato.

Art. 39

Nomina e revoca degli amministratori

1. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina dei rappresentanti del comune nelle aziende speciali e nelle istituzioni.
2. Le designazioni e le nomine devono prevedere una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione.
3. La revoca, come atto nei confronti del singolo amministratore, e la mozione di sfiducia costruttiva, come atto nei confronti dell'intera delegazione di nomina comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni, sono deliberati dal consiglio comunale su mozione proposta dalla giunta o da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
4. La revoca è proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, incompatibilità, per gravi comportamenti, contraddittori od omissivi, rispetto agli impegni programmatici assunti con l'accettazione della nomina sulla base del documento di indirizzo programmatico, di gravi inottemperanze a direttive adottate dal consiglio comunale.
5. La proposta di sfiducia costruttiva deve contenere l'indicazione congiunta del presidente e dell'intera delegazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale e il documento di indirizzo sull'attività che i rappresentanti si impegnano a seguire nel mandato. La sfiducia costruttiva è deliberata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.

CAPO VII GESTIONE FINANZIARIA

Art. 40 Criteri generali

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dall'apposito regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi.
2. Il comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità.
3. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di necessità sociale il comune tiene conto della capacità contributiva degli utenti.
4. Il comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei costi relativi.

Art. 41 Bilancio e programmazione

1. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
2. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.
3. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 2, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile del comune di Ala si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:
 - a) garantire unitarietà e uniformità del sistema;
 - b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.
4. Il bilancio è altresì gestito in base a centri di costo e di responsabilità, previamente individuati, in capo ai funzionari ed amministratori, secondo la competenza ed in ossequio al principio della separatezza tra ambito gestionale ed ambito decisorio.
5. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla giunta ai consiglieri almeno 20 giorni prima della approvazione da parte del consiglio.

Art. 42 Controllo di gestione

1. Gli strumenti di gestione assicurano che l'attività del comune sia organizzata con efficienza, economicità e trasparenza, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del comune.

4. Il regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo al fine di:
 - verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
 - rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.
5. Il segretario generale, il vicesegretario e i responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
6. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri comuni o con la comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.
7. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al consiglio comunale.

Art. 43

Il revisore dei conti

1. Il revisore è nominato secondo quanto prevede la legge regionale in materia, con voto limitato. Nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità. Accerta la corretta amministrazione dei beni comunali compresi quelli concessi o locati a terzi.
3. Il revisore dei conti può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Il revisore dei conti fornisce al consiglio, alle commissioni ed ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo. Qualora ravvisi il verificarsi di gravi irregolarità, ne informa il consiglio comunale secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.
5. Il revisore dei conti è tenuto a riferire al consiglio sull'attività svolta ed in relazione agli incumbenti ed alle responsabilità che la legge e il regolamento di contabilità ad esso demandano.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44
Divulgazione dello statuto

1. Allo statuto è garantita adeguata e periodica divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni maggiorenne che acquisisca la cittadinanza alense per l'esercizio del diritto - dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 45
Revisione dello statuto

1. L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta comunale.
2. Almeno una volta nel corso del mandato amministrativo il consiglio comunale verifica l'attuazione dello statuto nonché i problemi posti dall'applicazione dello stesso, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 46
Disposizioni finali

1. Lo statuto con le relative variazioni, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla giunta regionale, al consiglio delle autonomie locali ed al Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
3. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello statuto, secondo i criteri di ermeneutica delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.

Art. 47
Norma transitoria

1. Le disposizioni relative ai nuovi istituti che trovano rinvio a regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della nuova regolamentazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni.